



COMUNE DI MARINEO

Prov. Palermo

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83

Oggetto: Presa atto convenzione con Agenzia delle Entrate per attivazione servizio di stima bene comunale

L'anno duemilatredici, il giorno *undici* del mese di settembre, alle ore *16,00* si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1) BARBACCIA | Pietro | Sindaco |
| 2) GRECO | Antonino | V. Sindaco |
| 3) SPATARO | Ciro | Assessore |
| 4) SALERNO | Francesca | Assessore |
| 5) CANGIALOSI | Alberto | Assessore |

Presente	Assente
×	
×	
×	
×	
×	

Presiede il **Sindaco Dott. Barbaccia Pietro**
Partecipa il **Segretario Comunale**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta.

Li, _____

PROSPETTO CONTABILE

Categ.	Capitolo
Stanziamiento originario	
Variatione in più/meno	
Variatione in più/meno	
Situazione risultante	
Somme impegnate	
Somme disponibili	
Somme che si impegna con presente	
Restano disponibili	

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Salvatore Arnone)



IL DIRIGENTE TECNICO
(Arch. Salvatore ARN.)

Ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, si esprime parere *favorevole / contrario* in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 11-09-2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio:

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 1.12.2005 è stato approvato il Regolamento per la l'alienazione e la locazione degli immobili di proprietà del Comune;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28.09.2011, è stato approvato il piano delle alienazioni;

con determina n° 73 del 24.10.2011 è stato approvato il bando pubblico di vendita all'asta di beni immobili di proprietà comunale, così come deliberato con l'atto di CC n° 67/2011;

ai sensi dell'art.10 9 del Regolamento Comunale per la alienazione e la locazione degli immobili di proprietà comunale, il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune al rep. 1347 del 11.11.2011, sul Giornale di Sicilia del 14.11.2011, e sul sito del comune;

in data 2.12.2011, si è proceduto all'avvio delle procedure di verifica delle offerte e che, per quanto risulta al verbale il sottoscritto dichiarava la propria incompatibilità alla prosecuzione della gara, trasmettendo gli atti all'Amministrazione.

Dato atto che con delibera di G.M. n° 3 del 16.01.2012, l'A.C. deliberava di richiedere all'Agenzia del Territorio congruità sulla stima dell'immobile già operata dal sottoscritto;

Dato atto che a seguito dell'atto di cui sopra questo servizio provvedeva, per come disposto, a dare avvio alla richiesta procedura;

Che a seguito di intercorsa corrispondenza l'Agenzia dell'Entrate, Uff. Prov.le di Palermo – Territorio, con prot. 3052 del 26.02.2013, qui protocollata al n° 3382 del 1.03.2013, trasmette bozza di convenzione per accordo di collaborazione;

Dato atto che l'accordo di collaborazione prevede le modalità e termini di esecuzione del servizio nonché il rimborso dei costi all'Agenzia, stabiliti in € 2.115,00;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è adempimento a quanto dal Sindaco disposto con prot. 2678 del 18.02.2013;

PROPONE

Prendere atto dell'allegata bozza di convenzione per accordo di collaborazione, che prevede le modalità e termini di esecuzione del servizio di stima per l'ex mattatoio, nonché il rimborso dei costi all'Agenzia, stabiliti in € 2.115,00;

Dare mandato al Servizio Finanziario di allocare le necessarie risorse finanziarie nel bilancio di previsione.

Provvedere con successivo atto del competente Servizio all'impegno e conseguente liquidazione del rimborso dei costi all'Agenzia;



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta su estesa;
- Condivise le motivazioni addotte per l'adozione della proposta;
- Visto il vigente O.A.EE.LL.;
- Ad unanimità di voti espressi nelle modalità di legge;

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di deliberazione, che sin qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Barbante

L'Assessore anziano

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Affissa all'albo pretorio il

Defissa il

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, _____

Visto: Il Sindaco _____

Il Segretario Comunale _____

La presente delibera è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. _____ del _____


La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

Palermo, 26-02-2013

Al Comune di Marineo
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata
Via Cardinale Corradini, 2
90035 MARINEO

Prot.: 3052

Rif. Prot. 3001/2013
del 22.02.2013 (18.02.2013)
All.: 1



OGGETTO: Richiesta attivazione servizio per stima.

Con riferimento alla precorsa corrispondenza si conferma la disponibilità ad effettuare la stima *ex-novo* del bene di proprietà comunale denominato "ex-mattatoio".

Come disposto dalla normativa vigente - art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, - "l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59".


Per quanto sopra, la stima richiesta potrà essere eseguita a seguito della sottoscrizione di apposito "accordo di collaborazione" mediante il quale vengono regolamentate le modalità e termini di esecuzione del servizio richiesto nonché il rimborso dei costi che la scrivente Agenzia dovrà successivamente addebitare a Codesto Ente.

Al fine di definire l'accordo di collaborazione di che trattasi, in ossequio a quanto disposto dal Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia delle Entrate con nota n°62838 dell'11.12.2012, in allegato alla presente si trasmette una bozza nella

quale sono stati evidenziati i campi che dovranno essere compilati a cura di quest'Ufficio a seguito delle informazioni che codesto Ente vorrà fornire allo scrivente.

Si resta in attesa di riscontro

IL DIRETTORE
(Matteo Plutino)



[A.12a] Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona del dott. ing. Matteo Plutino nato a Reggio di Calabria il 10.02.1951 in qualità di direttore pro-tempore dell'Ufficio Provinciale di Palermo - Territorio, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012

E

Il Comune di Marineo (di seguito "Comune"), nella persona dell'Ing./Arch. Nome Cognome nato/a a città il xx.xx.19xx in qualità di xxx [Determina sindacale n°xx del xx.xx.20xx].

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che il Comune ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 3001 del 22.02.2013, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto E è finalizzata ad acquisire il più probabile valore di mercato dell'immobile di proprietà comunale denominato ex Mattatoio comunale;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e il Comune si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

- a) Perizie di stima particolareggiata (*full valuation*) per compravendita o per altre finalità, ovvero
- b) Perizia di stima sommaria per compravendita o per altre finalità

(SCEGLIERE IL SERVIZIO CHE SI RICHIEDE)

dell'immobile di proprietà comunale denominato ex mattatoio, censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Marineo al foglio X, particella XXX. (INDICARE I DATI CATASTALI DEL BENE PER IL QUALE SI RICHIEDE LA STIMA).

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, il Comune riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 2.115,00 (duemilacentoquindici/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dal Comune ed è conclusa entro 90 giorni naturali e consecutivi.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, il Comune si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia

- titolo di proprietà;

- planimetrie dell'immobile,

- certificazione agibilità;
- certificato di destinazione urbanistica;
- copia del contratto di locazione (se affittato).

Si fa riserva di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile all'espletamento della stima richiesta.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, il Comune si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione del Comune.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dal Comune, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili al Comune medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà al Comune le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 Il Comune si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6 RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 Il Comune, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9 CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

ART. 10 COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per il Comune: Comune di Marineo – Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata – Via Corradini, 2 – 90035 Marineo (PA);

b) per l'Agenzia delle Entrate: Ufficio Provinciale di Palermo - Territorio, via Maggiore Toselli 130, Palermo.

Li xx / febbraio / 2013

Comune di Marineo
Il Responsabile xxxxx
(Nome Cognome)

Agenzia delle Entrate
Il Direttore
(Matteo Plutino)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

Comune di Marineo
Il Responsabile xxxx
(Nome Cognome)

Agenzia delle Entrate
Il Direttore
(Matteo Plutino)